



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 528/15/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ FASTWEB S.P.A. PER
L'OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA
ALL'AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS
(CONTESTAZIONE N. 11/15/SBC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*” e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS, e, in particolare, l’art. 13;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 480/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Nuova organizzazione degli uffici dell’Autorità*”, che ha integralmente confermato, tra le altre, le delibere nn. 628/14/CONS e 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2015*”, e, in particolare, gli artt. 1 e 4;

VISTA la delibera n. 87/15/CONS, del 24 febbraio 2015, recante “*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*”, e i relativi allegati, con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, ha predisposto un apposito modello telematico per la dichiarazione dei dati anagrafici ed economici dei contribuenti, nonché le istruzioni per la sua compilazione;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e il relativo Allegato A, come da ultimo modificata dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, e il relativo allegato A;

VISTO l’atto di contestazione n. 11/15/SBC, del 13 maggio 2015, notificato il 18 maggio 2015, con cui il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha accertato e contestato alla società Fastweb S.p.A. di non aver trasmesso la dichiarazione dovuta all’Autorità ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 567/14/CONS entro il termine del 1 aprile 2015;

VISTA la nota prot. n. 47728 del 4 giugno 2015, prodotta dalla società Fastweb S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

La società Fastweb S.p.A., C.F. 12878470157, con sede legale in Milano, via Caracciolo, 51, risulta iscritta al Registro pubblico degli operatori di comunicazione al n. 11510, nell'ambito dell'editoria elettronica e come fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La predetta Società non ha trasmesso la dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015. Pertanto, il direttore del Servizio bilancio e contabilità ha avviato, con atto di contestazione n. 11/15/SBC, del 13 maggio 2015, un procedimento sanzionatorio a carico della predetta Società.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha ritualmente esercitato i propri diritti difensivi e partecipativi:

- 1) depositando una memoria procedimentale il 3 giugno 2015;
- 2) richiedendo un'audizione, che si è poi tenuta in data 22 giugno 2015.

Nella memoria l'operatore ha innanzitutto ricostruito la vicenda processuale che ha visto le statuizioni della Corte di giustizia dell'Unione europea e della giurisdizione amministrativa italiana, in merito alla compatibilità comunitaria del meccanismo di finanziamento di questa Autorità. Più in particolare, Fastweb S.p.A. ha dichiarato che le delibere n. 567/14/CONS, recante "*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2015*", e n. 87/15/CONS, recante "*Adozione del modello telematico e delle istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2015 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media*", presentano profili di illegittimità omogenei rispetto a delibere precedenti dell'Autorità, già oggetto della sentenza n. 1224/2015 resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

La Società contesta all'Autorità di continuare a calcolare il contributo dovuto dagli operatori ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*", assumendo come base imponibile i ricavi astrattamente rientranti nelle competenze dell'AGCOM, e non quelli relativi ad attività su cui vi sia stato un effettivo intervento regolamentare dell'AGCOM. Per l'effetto, dunque, Fastweb S.p.A. ritiene che le due delibere sopra menzionate siano illegittime ed ha, pertanto, avanzato in via gradata le seguenti richieste:

- 1) archiviazione del procedimento sanzionatorio in oggetto;
- 2) rimozione della contestazione in autotutela;
- 3) sospensione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio *ex art. 21-quater*, della legge n. 241/90;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- 4) sospensione di 60 giorni del decorso del termine per la chiusura del procedimento, per approfondimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della delibera n. 529/14/CONS;

In data 22 giugno 2015, altresì, la società è stata audita alla presenza del responsabile del procedimento. Fastweb S.p.A., (oltre a svolgere valutazioni sull'opportunità di tale attività sanzionatoria), ha ribadito le argomentazioni contenute nella memoria difensiva già presentata e ne ha reiterato le richieste, soffermandosi in particolare sull'opportunità che l'Autorità valuti di sospendere il procedimento fino alla definizione del giudizio tutt'ora pendente innanzi al TAR Lazio, relativamente all'asserita illegittimità delle due delibere dell'AGCOM relative al contributo 2015, sopra richiamate.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità, a seguito della notifica dell'atto di contestazione, ha riscontrato un'attiva partecipazione dell'operatore all'istruttoria procedimentale avviata, ritenendo, tuttavia, che le richieste avanzate dall'operatore non possano essere accolte alla luce dei motivi che seguono.

In ordine all'archiviazione, l'Autorità non ritiene di poter aderire all'istanza proposta da Fastweb S.p.A., in quanto il fatto dedotto in violazione è tutt'ora sussistente. Fastweb S.p.A., infatti, non ha inviato, nei termini e modalità indicati dall'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico predisposto, dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento del contributo. Tale inadempimento, ai sensi del successivo comma 4, "*comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249*". Tale è l'oggetto del presente procedimento ed a nulla vale richiamare la vicenda processuale relativa alla legittimità dell'imposizione del contributo a carico di questa Autorità, che rappresenta fattispecie distinta ed estranea alla contestazione di cui alla determina n. 11/15/SBC.

L'Autorità rileva altresì che la lettura dell'articolo 12 della direttiva n. 2002/20/CE offerta dal Consiglio di Stato nelle sentenze adottate nei primi mesi del 2015 non trova corrispondenza con quella fornita, in via pregiudiziale, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel giudizio di primo grado con la sentenza del 18 luglio 2013 nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12). Alla luce del consolidato principio di immediata applicabilità e di efficacia diretta delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, affermato non soltanto dalla giurisprudenza europea ma dalla stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza BECA n. 113/1985), l'Autorità ritiene che i diversi criteri interpretativi adottati dal Consiglio di Stato non possano in alcun modo prevalere su quelli dettati dalla Corte di giustizia. Pertanto, è a questi ultimi che la stessa ha conformato la delibera e le istruzioni annuali per il versamento del contributo per l'anno 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per tale motivo non si ritiene di poter archiviare il procedimento, in quanto tutt'ora sussistente la violazione contestata.

Per gli stessi motivi non si ritengono sussistenti i presupposti per la rimozione degli effetti della contestazione tramite provvedimento in autotutela.

Quanto alle due richieste di sospensione, neanche queste possono trovare accoglimento. Per la prima, infatti, la norma attributiva del potere (l'articolo 21-*quater* della legge n. 241/1990) indica i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di sospensione del procedimento, che però, nel caso di specie, non sembrano ricorrere. Per la seconda, invece, non sembrano esserci esigenze di ulteriore approfondimento istruttorio.

Inoltre, corre l'obbligo di osservare che le disposizioni di cui alla delibera n. 567/14/CONS, in ordine alla dichiarazione telematica e alla comunicazione del versamento (art. 4) relative al contributo 2015, non prevedono esclusioni circa la compilazione e trasmissione del modello telematico. In particolare, l'art. 4, comma 3, specifica che “[I]e dichiarazioni [...] devono essere inviate in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al precedente comma” all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* e segnatamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della delibera n. 87/15/CONS, il modello “Contributo SCM – Anno 2015”.

L'Autorità, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, in quanto la società Fastweb S.p.A. non ha trasmesso il modello telematico “Contributo SCM – Anno 2015”, dichiarazione dovuta all'Autorità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, entro il termine ivi previsto del 1 aprile 2015.

CONSIDERATO che l'entità della sanzione varia, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997, da lire 1.000.000,00 (unmilione/00), equivalente a euro 516,46 (cinquecentosedici/46), a lire 200.000.000/00 (duecentomilioni/00), equivalenti a euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38);

CONSIDERATI i criteri previsti dall'articolo 11 della legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interpretati alla luce delle menzionate “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, ed in particolare:

- con riferimento alla gravità della violazione, la stessa è da ritenersi di ridotta rilevanza tenuto conto che, nel caso di specie, la violazione riguarda una disposizione che impone obblighi di carattere essenzialmente formale;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, l'analisi del conto economico relativo al bilancio dell'esercizio 2013 depositato dalla società presso la Camera di Commercio, estratto dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, evidenzia ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico) pari ad euro 1.512.504.723,00 (unmiliardocinquecentododicimilionicinquecentoquattromilasettecentoventitre/00);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla personalità dell'agente, si ritiene che la predetta Società abbia un'organizzazione aziendale che le permetta di adempiere agli obblighi contributivi di legge;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la predetta società, a seguito della contestazione, non ha provveduto a trasmettere la dichiarazione "Contributo SCM – Anno 2015", ha svolto le facoltà procedurali a lei riservate e ha, nelle date del 31 marzo e del 13 aprile 2015, provveduto al pagamento del contributo per l'anno 2015, nella misura e secondo le modalità ritenute corrette dalla medesima società;

CONSIDERATO, altresì, che la società Fastweb S.p.A. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto a effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, pari al doppio del minimo della sanzione edittale;

RITENUTO congruo, pertanto, determinare l'importo della sanzione nella misura di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), pari a quattro volte il minimo della sanzione edittale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Fastweb S.p.A., C.F. 12878470157, con sede legale in Milano, via Caracciolo, 51, ha violato l'articolo 4, comma 1, della delibera n. 567/14/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la mancata trasmissione della dichiarazione dovuta all'Autorità entro il termine del 1 aprile 2015;

ORDINA

alla società Fastweb S.p.A., di pagare la sanzione di amministrativa di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), in applicazione dell'art. 4, comma 4 della delibera n. 567/14/CONS, non avendo trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, della predetta delibera entro i termini ivi indicati.

DIFFIDA

la citata società dall'intraprendere ogni attività e/o comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

INGIUNGE

alla società Fastweb S.p.A., di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della legge n. 689 del 1981, la somma di euro 2.065,84 (duemilasessantacinque/84), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della delibera n. 528/15/CONS*, con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato”, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero, in alternativa, il conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, avente codice IBAN IT5400100003245348010237900.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata a quest’Autorità in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 528/15/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci